

# STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 21 marzo 2016

**AI CLIENTI DELLO STUDIO  
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 5 /2016

**OGGETTO: Aggiornamento fiscale**

## **REVERSE CHARGE PER TABLET, LAPTOP E CONSOLE DA GIOCO**

*D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24*

Con la pubblicazione sulla G.U. è entrato in vigore il D.Lgs. nr. 24/2016 che estende l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni in oggetto, **con effetto dal 02/05/2016** (sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto). L'intervento normativo modifica, più in generale, l'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, a partire dalla rubrica, attualmente riferita ai "soggetti passivi". Dato, infatti, che le categorie di soggetti passivi d'imposta sono già disciplinate dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, la nuova rubrica fa più correttamente riferimento ai "debitori d'imposta", vale a dire ai soggetti passivi nei cui confronti sorge l'obbligo impositivo. Il contenuto dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 viene riformulato non soltanto per **estendere**, come detto, il sistema **dell'inversione contabile** alle cessioni di **console da gioco, tablet PC e laptop**, ma anche per **eliminare** dall'ambito applicativo del reverse charge **una serie di operazioni che non hanno trovato applicazione** stante il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario prevista dall'art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE. Si tratta, in particolare, delle cessioni:

- di componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
- di personal computer, nonché dei loro componenti ed accessori, siccome l'autorizzazione comunitaria è stata rilasciata soltanto per le cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere;
- di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività "47.11.1"), supermercati (codice attività "47.11.2") e discount alimentari (codice attività "47.11.3").

Il decreto legislativo riconferma al Ministero dell'Economia e delle Finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile:

- fra quelle elencate negli artt. 199, 199-bis e 199-ter della Direttiva n. 2006/112/CE;
- diverse da quelle di cui ai richiamati artt. 199, 199-bis e 199-ter della Direttiva n. 2006/112/CE, per le quali risulta, però, necessario il rilascio dell'autorizzazione comunitaria.

Infine, in conformità all'art. 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, **viene prevista la scadenza del 31 dicembre 2018** per l'applicazione dell'inversione contabile alle operazioni riguardanti:

- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica ad un "soggetto passivo-rivenditore".

# STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

## COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' VELOCI PER LE SOCIETA' DI CAPITALI

A partire dal 15 gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha cominciato ad inviare via PEC alle società di capitali le comunicazioni di irregolarità emerse a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i soggetti che hanno presentato il modello UNICO/SC: duecentomila gli invii di tali comunicazioni alle società che hanno presentato la dichiarazione per il 2013. Nei prossimi mesi verranno inviate le comunicazioni di irregolarità anche alle medesime società che hanno inviato gli altri modelli dichiarativi.

L'invio mediante PEC va a sostituire l'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento che viene mantenuto nel solo caso in cui si riscontrassero anomalie nella banca dati degli indirizzi PEC presente (INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico).

Le comunicazioni saranno inviate dalle seguenti caselle PEC dell'Agenzia:

- dc.gt.liquidazione1.noreply@pec.agenziaentrate.it
- dc.gt.liquidazione2.noreply@pec.agenziaentrate.it

A tali caselle non si potrà inviare una mail di risposta con richiesta di chiarimenti, in quanto bisognerà, a tal fine, utilizzare gli ordinari canali di assistenza messi a disposizione dall'Agenzia (ad esempio il servizio telematico CIVIS).

Una nuova opportunità di risparmio per lo Stato italiano, con l'abbattimento dei notevoli costi di spedizione.

## GESTIONE SEPARATA INPS E IVS ARTIGIANI E COMMERCianti: ALIQUOTE 2015

Circolari Inps 29 gennaio 2016, n. 13 e 15

Con le recenti Circolari 29.1.2016, nn. 13 e 15 l'INPS ha comunicato le aliquote ed i minimali / massimali contributivi, applicabili per il 2016, relativi:

- alla Gestione separata, le cui misure sono utilizzabili già ai fini del versamento in scadenza il prossimo 16.2.2016;
- alla Gestione IVS artigiani e commercianti.

## GESTIONE SEPARATA

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS		Aliquota 2015	Aliquota 2016
• pensionato • iscritto ad altra gestione obbligatoria		23,5%	24%
non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	27,72%	27,72%
	Non titolare di partita IVA (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.)	30,72%	31,72%

Per il 2016, come evidenziato nella citata Circolare n. 13, rimane fissato a:

- € 100.324 il massimale di reddito contributivo annuo;
- € 15.548 il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo.

## GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCianti

Reddito	Aliquote 2016 – Gestione IVS			
	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 46.123	23,10%	23,19%	20,10%	20,19%
da € 46.124 a € 76.872 ovvero da € 46.124 a € 100.324 (*)	24,10%	24,19%	21,10%	21,19%

(\*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

# STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

## **LEGGE DI STABILITA' 2016 - AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO**

*Risoluzione MEF del 17 febbraio 2016, n. 1/DF*

In data 17 febbraio 2016 è stata pubblicata la Risoluzione 1/DF del Dipartimento delle Finanze, recante chiarimenti e disposizioni applicative in materia di riduzione del 50 per cento della base imponibile - ai fini IMU e TASI - in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari.

La Legge di stabilità 2016 (art.1 comma 10 Legge 208/2015) ha stabilito che la base imponibile ai fini IMU dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti di primo grado (figli o genitori) ed utilizzata da questi ultimi come abitazione principale è ridotta del 50% per il comodante.

La Risoluzione in merito ha chiarito che l'agevolazione è da considerarsi valida sia ai fini del calcolo della base imponibile IMU sia ai fini del calcolo della base imponibile TASI.

I presupposti affinché sia applicabile la riduzione della base imponibile sono i seguenti:

1. l'immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazione di lusso);
2. il contratto di comodato deve essere registrato
3. il comodante possieda un solo immobile in Italia
4. il comodante risieda anagraficamente nello stesso Comune dove è ubicato l'immobile concesso in comodato

In merito al punto 3) viene chiarito che l'agevolazione è concessa anche nel caso in cui il comodante possieda un altro immobile - oltre a quello concesso in comodato - purché quest'ultimo sia ubicato nel medesimo comune ed adibito ad abitazione principale del comodante. Anche quest'ultimo immobile non può appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9 affinché l'agevolazione sia applicabile.

Viene, inoltre, precisato che il possesso di un altro immobile destinato ad un uso diverso da quello abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione (es. negozio, terreno agricolo).

Il venire meno di uno solo dei presupposti citati determina la perdita dell'agevolazione stessa.

In conseguenza a tali novità normative, dal 2016 i comuni non potranno più deliberare l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzate come abitazioni principali; bensì potranno stabilire aliquote agevolate (non inferiori al 0,46%).

L'agevolazione si estende anche alle eventuali pertinenze concesse in comodato insieme all'immobile (una unità per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)

## **IL CONTRATTO DI COMODATO**

Il contratto di comodato è il "il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito." ai sensi dell'art.1803 del codice civile e può essere redatto in forma scritta o verbale.

Qualora tale contratto su beni immobili sia redatto in forma scritta è soggetto ad imposta di bollo ed a registrazione - entro 20 giorni dalla data dell'atto - con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro.

Qualora tale contratto sia redatto in via verbale, ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto, la relativa registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato".

Poiché, ai fini IMU (e anche TASI), l'imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso dell'immobile ed il singolo mese viene conteggiato se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, per beneficiare dell'agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato, quindi, stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato secondo le disposizioni che regolano l'imposta di registro.

## **CASISTICHE**

Esempio 1) Due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio. Il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile.

# STUDIO DE CHECCHI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

L'agevolazione si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie (in presenza di tutti i requisiti). Il marito, invece, dovrà corrispondere l'imposta, per la propria quota di possesso, senza l'applicazione della riduzione.

Esempio 2) *Immagine in comunione fra i coniugi è concessa in comodato ai genitori di uno di essi*

L'agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma, in ragione della quota di possesso.

Esempio 3) *Un soggetto possiede due immobili ad uso abitativo di cui uno in comunione in un comune diverso da quello in cui è ubicato il secondo, posseduto al 100% e concessa in comodato.*

Non è applicabile l'agevolazione, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile. A meno che l'immobile, posseduto in percentuale e ubicato nello stesso comune in cui è situato l'immobile concessa in comodato, è destinato a propria abitazione principale dal comodante.

Esempio 4) *Un soggetto possiede oltre alla sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, un immobile ad uso abitativo definito come rurale ad uso strumentale*

Il possesso di detto immobile sebbene abitativo non preclude l'accesso all'agevolazione, poiché considerato strumentale all'esercizio dell'agricoltura e non abitativo.

## **CALCOLO DELLA TASI**

Il comodatario non versa la TASI poiché - come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 - sia il possessore sia l'occupante di immobili adibiti ad abitazione principale sono esclusi dall'applicazione dell'imposta dal 2016.

Il comodante versa la TASI su una base imponibile ridotta del 50% e nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Soltanto se nel 2015 non era stata deliberata tale percentuale il comodante verserà il 90% del tributo complessivo.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio De Checchi Fiscale S.r.l.**